



CITTA' DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Provincia di Pavia

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. -
T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Comune di Sannazzaro de' Burgondi
Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2022 delle società
partecipate (c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, non risultano pubblicati modelli di riferimento da parte degli organismi di vigilanza e controllo, a differenza di quanto accaduto per i piani di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato.

Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate al 31.12.2023 ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17.12.2024.

Di seguito si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano secondo la seguente articolazione dei contenuti:

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2024
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2024 delle partecipate del Comune di Sannazzaro de' Burgondi
3. I risultati conseguiti per singola partecipata

Con riferimento alle risultanze contabili, si è proceduto ad effettuare un'analisi di bilancio delle società partecipate e ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CBL S.p.a.	Diretta	Gestione servizio idrico integrato	5,84%	La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP
G.A.L. Risorsa Lomellina Scarl	Indiretta per il tramite di CBL	Promozione e valorizzazione del territorio	17,39%	La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP
CBL Distribuzione S.r.l.	Indiretta per il tramite di CBL	Distribuzione gas	100%	La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP
Pavia Acque SCARL	Indiretta per il tramite di CBL	Gestione servizio idrico integrato	8,08%	La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute NEL TUSP
AQUAGEST S.r.l.	Indiretta per il tramite di CBL	Raccolta trattamento e fornitura di acqua	100%	La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Recesso	CONSORZIO ENERGIA VENETO in sigla CEV	0,098%
Liquidazione/ Fallimento	Gal Lomellina S.r.l.	0,38
	CLIR S.p.A	6,76
	LOMELLINA GAS SRL Per il tramite di CBL SPA	

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

CONSORZIO ENERGIE VENETO - CEV

Il Consorzio Energia Veneto è un consorzio pubblico a cui partecipa il comune di Sannazzaro de' Burgondi per una quota dello 0,098% a seguito di deliberazione di adesione del Consiglio Comunale n. 6 del 18.08.2013.

Il Consorzio ha come scopo il coordinamento dell'attività dei consorziati fungendo da organizzazione comune per l'acquisto, la distribuzione, l'erogazione e la vendita di ogni fonte di energia.

Considerato che l'adesione al Consorzio Energia Veneto era finalizzata all'acquisizione di energia elettrica per le utenze comunali a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle dell'allora mercato.

Riscontrato come la partecipazione al C.E.V, nato come gruppo d'acquisto e quindi come strumento di economicità dalle caratteristiche molto snelle ed efficienti, vede oggi superata la sua funzione di ottimizzazione nell'approvvigionamento di fonti energetiche.

Dato atto che tutte le attività in essere con il Consorzio Energia Veneto si sono concluse. Visto l'articolo 6 dello Statuto che disciplina le modalità di recesso ed esclusione dei consorziati.

Ritenendo pertanto decadute le motivazioni che hanno portato questo Ente all'adesione al Consorzio, si è ritenuto di procedere alla razionalizzazione della partecipazione attraverso il recesso dalla società stessa, con le modalità individuate dall'art. 6 dello Statuto del Consorzio.

GAL LOMELLINA S.r.l.

GAL Lomellina S.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi per il tramite della società CBL Spa, per una quota del 0,38 %.

La società, che è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 26.05.2018; si occupava della valorizzazione del territorio tramite la promozione e l'avvio di nuove iniziative economiche, nonché della valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni, anche favorendo le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nella "qualificazione del territorio della Lomellina"

Con il piano di razionalizzazione periodica 2024 l'ente ha confermato la dismissione della partecipazione in GAL Lomellina S.r.l. tramite procedura di liquidazione della stessa, garantendo altresì un'attività di monitoraggio circa il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso.

Si evidenzia altresì che dal registro delle imprese non risultano aggiornamenti: non è presente il bilancio 2024 (ultimo deposito: bilancio 2019) non vi sono indicazioni circa la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore, nonché risulta ancora in essere il Consiglio di Amministrazione. In linea con le azioni indicate nell'annualità precedente, il piano di razionalizzazione 2024 ha confermato la razionalizzazione della società ora in liquidazione.

Ad oggi, sono ancora in corso le procedure per la formalizzazione della nomina del liquidatore.

Nelle more della conclusione delle procedure di liquidazione, non avendo approvato il bilancio non è possibile fornire una rendicontazione economica.

CLIR S.p.A.

Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti S.p.a., siglabile in C.L.I.R. S.p.a., è una società a capitale interamente pubblico, operante nei servizi di igiene ambientale e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi. La società risulta partecipata direttamente dal comune di Sannazzaro de' Burgondi che detiene il 6,76% delle quote.

In sede di razionalizzazione periodica 2020, l'Ente ha preso atto della considerevole perdita prospettata per l'esercizio 2019, della mancata sottoscrizione di contratti di servizio con alcuni comuni soci e delle criticità riscontrate nell'ambito del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, elaborato dalla Società in sede di predisposizione della relazione sul governo societario 2019, da cui era emersa la necessità di definire un piano di risanamento e ristrutturazione ex art. 14 del D.lgs. 175/2016. In tal senso,

temendo riflessi negativi sulle prospettive della continuità aziendale della stessa, ha definito il temporaneo mantenimento della partecipazione in C.L.I.R. S.p.a., rinviando la definizione degli interventi di razionalizzazione più opportuni, quale anche la dismissione della stessa, a momento successivo all'approvazione del bilancio 2019 della Società, in relazione e di concerto con gli altri enti soci in modo da definire la miglior procedura di razionalizzazione possibile in relazione anche all'attività erogata dalla partecipata.

L'evolversi della situazione ha successivamente portato alla decisione di messa in liquidazione della Società come definito dall'assemblea dei soci nell'annualità 2021.

In data 05.11.2021, la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano ha nominato un soggetto liquidatore.

Nel corso del 2022, con sentenza n. 44/2022 del 04.07.2022 del Tribunale di Pavia Fallimentare, è stato dichiarato il fallimento della società. In linea con le azioni indicate nell'annualità precedente, il piano di razionalizzazione 2024 ha confermato la razionalizzazione della società ora in fallimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, alla data della presente rilevazione, non risulta pervenuta ulteriore documentazione in tal senso e pertanto, non si conoscono i tempi di conclusione della procedura fallimentare in corso.

LOMELLINA GAS SRL

Lomellina Gas è stata posta in liquidazione in data 24.05.2023. Sono pervenuti i dati relativi all'annualità 2023 e si resta in attesa di definizione della procedura da parte del liquidatore.

5. CONCLUSIONI

Nulla da rilevare sulla procedura di liquidazione di Gal Lomellina S.r.l per la quale sarà cura dell'Ente sollecitare la definizione della liquidazione.

In merito a CLIR S.p.A. l'Ente rimane in attesa di capire le successive modalità di liquidazione e della relativa dismissione societaria. Trattandosi di materia strettamente legata al diritto fallimentare, il Comune di Sannazzaro de' Burgondi al momento ha posto in essere tutti gli atti necessari per garantire la continuità del servizio di igiene urbana sul territorio attraverso una gara di appalto che ha portato all'assegnazione del servizio a nuovo fornitore.

Per quanto concerne Lomellina Gas Srl, trattandosi di partecipazione indiretta, tutte le attività di liquidazione sono a carico della partecipata CBL S.p.A. e l'Ente resta in attesa di definizione.

In merito al Consorzio Energia Veneto sarà trasmessa la comunicazione di recesso unilaterale con le modalità previste dall'art. 6 dello Statuto del Consorzio.

L'Ente ha effettuato una revisione basata sulle caratteristiche di ogni società partecipata valutando tempistiche e azioni conseguenti congrue a quanto richiesto dalla normativa.